



Città di Legnano

**REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI
PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA
COMUNITARIA DI CUI ALL’ART. 50 DEL D.LGS. 36/2023**

Approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 30.01.2024

Sommario

CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA.....	4
Art. 1 - Regole generali.....	4
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	4
Art. 3 - Divieto di frazionamento.....	5
Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	5
Art. 5 - Obblighi di trasparenza	6
Art. 6 - Principio di rotazione.....	6
Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	6
Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione	7
Art. 9 - Affidamento dell'appalto	7
Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione.....	7
Art. 11 - Termine dilatorio.....	8
Art. 12 - Esecuzione anticipata.....	8
Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione	8
Art. 14 - Garanzie	8
CAPO II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA	9
Art. 15 - Affidamenti diretti.....	9
Art. 16 - Indagini di mercato	9
Art. 17 - Requisiti da richiedere all'operatore	9
Art. 18 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto.....	9
Art. 19 - Anomalia dell'offerta	10
Art. 20 - Controllo dei requisiti	10
CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA.....	10
Art. 21 - Procedure negoziate	10
Art. 22 - Fasi della procedura.....	11
Art. 23 - Determina a contrarre	11

Art. 24 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	11
Art. 25 - Indagine di mercato.....	12
Art. 26 - Elenco fornitori.....	12
Art. 27 - Individuazione degli operatori economici da invitare.....	13
Art. 28 - Invito alla procedura.....	14
Art. 29 - Contenuto della lettera d'invito	14
Art. 30 - Criteri di aggiudicazione	14
Art. 31 - Anomalia dell'offerta	14
Art. 32 - Commissione giudicatrice.....	15
Art. 33 - Verifica dei requisiti.....	15
Art. 34 - Termine di conclusione della procedura negoziata	15
CAPO IV – NORME DI CHIUSURA	15
Art. 35 Entrata in vigore.....	15
Allegato n. 1: categorie merceologiche.....	16

CAPO I - DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1 - Regole generali

1. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
2. Nel primo atto della procedura prescelta il RUP (Responsabile Unico di Progetto), dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo.
3. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
4. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. n. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), le restanti disposizioni del medesimo testo normativo.
5. Fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.
6. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 5 le stazioni appaltanti devono essere qualificate ai sensi dell'articolo 63 e dell'allegato II.4 del Codice dei Contratti.

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure sotto soglia sono soggette ai principi generali contenuti nel Codice dei contratti pubblici ed in particolare sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia, che comporta la reciproca fiducia tra funzionari pubblici e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'Amministrazione;
 - c) dell'accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del Codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell'affidamento, che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la P.A. può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti di cui al Codice del Terzo Settore disciplinato dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

- g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice e del diritto dell'Unione europea;
- h) di autonomia contrattuale, in base al quale nel perseguire le proprie finalità istituzionali le Pubbliche Amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal Codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
- l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal Codice;
- m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
- f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara degli eventuali criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
- g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 3 - Divieto di frazionamento

1. Il valore stimato delle procedure sotto soglia è calcolato in osservanza dei criteri fissati all'art. 14 del Codice dei contratti pubblici. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, il quale stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.
3. Tutte le pubblicazioni sono effettuate sul profilo del committente, in "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti", nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP).

Art. 6 - Principio di rotazione

1. Il Comune di Legnano si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta - salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 del presente Regolamento - il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente Regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'elenco dei fornitori, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	da € 5.000 sino a € 20.000
C1	da € 20.001 sino a € 39.999
D1	da € 40.000 sino a € 139.999
E1	da € 140.000 sino alla soglia comunitaria

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	da € 5.000 sino a € 20.000
C2	da € 20.001 sino a € 39.999
D2	da € 40.000 sino a € 139.999
E2	da € 140.000 sino alla soglia comunitaria

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	da € 215.000 sino a € 500.000
G2	da € 500.001 sino alla soglia comunitaria

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino alla soglia comunitaria

3. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato 1 del presente Regolamento.

Art. 8 - Deroga all'obbligo di rotazione

1. E' possibile derogare al principio di rotazione fornendo una specifica motivazione che evidenzi il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- b) effettiva assenza di alternative;
- c) accurata esecuzione del precedente appalto.

Negli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000,00 è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 9 - Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00, come previste dall'art. 20, comma 1, lett. a) del presente Regolamento.

Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto a seguito di affidamento diretto o di procedura negoziata, per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00, avviene:

- mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- dando valore contrattuale alla determina di aggiudicazione in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82;

2. La stipula del contratto a seguito di procedure negoziate per l'affidamento di servizi e forniture d'importo superiore a € 140.000,00 e di lavori di importo superiore a € 150.000,00, e sino al di sotto delle rispettive soglie comunitarie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, mediante scrittura privata.

3. La stipula del contratto a seguito di procedure aperte per affidamenti di servizi, forniture e lavori avviene in modalità elettronica nel rispetto delle disposizioni del Codice dell'amministrazione digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, con atto in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ovvero con atto pubblico notarile informatico o mediante scrittura privata.

4. In caso di utilizzo degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da CONSIP e da Aria Spa (Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti), il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad esempio l'ordine diretto dal MePA, l'adesione alle convenzioni CONSIP e della Centrale Regionale (NECA).

5. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice dei contratti pubblici. Più precisamente, per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre, negli altri casi il valore dell'imposta è progressiva in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 11 - Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period) ai fini della stipulazione del contratto.

2. Il contratto deve essere stipulato nel termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione, salvo termine diverso indicato nella documentazione di gara.

Art. 12 - Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto. Nel caso di successiva mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Comune di Legnano può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee il Comune di Legnano non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Legnano non richiedere la garanzia definitiva. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 10.000,00 e, infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.

CAPO II - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara e, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad € 140.000,00, per i servizi e le forniture, e ad € 150.000,00, per i lavori, al netto dell'IVA.
3. Gli affidamenti diretti vanno effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 16 - Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 1 del presente Regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17 - Requisiti da richiedere all'operatore

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:
 - a) l'idoneità professionale;
 - b) la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
 - c) la capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. Il Comune di Legnano invita gli operatori selezionati a presentare preventivo mediante:
 - a) gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale di Aria S.p.a. (SINTEL e NECA) per valori economici pari o superiori ad € 5.000,00;
 - b) richiesta con PEC per appalti di forniture, servizi e lavori di importo inferiore ad € 5.000,00.
2. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, in cui l'affidamento a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
3. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (*nel caso*);
 - g) la rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;

- h) le eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- i) la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
- j) il rispetto del principio di rotazione;
- k) il nominativo del RUP e l'inesistenza, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012 e smi, dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del fornitore;
- l) gli elementi essenziali del contratto;
- m) la copertura finanziaria.

4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.

5. La congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre Amministrazioni.

Art. 19 - Anomalia dell'offerta

1. Negli affidamenti diretti non trova applicazione l'istituto dell'anomalia dell'offerta.

Art. 20 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

- a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. L'ufficio o servizio che ha affidato il contratto procede ogni anno alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% degli affidamenti;
- b) per gli appalti di valore da € 40.000,00, sino a, rispettivamente, € 139.999,99 per i servizi e forniture e € 149.999,99 per i lavori, l'ufficio o servizio che deve affidare il contratto procede ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. n. 36/2023.

2. Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.

3. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

CAPO III - ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 21 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino all'importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino all'importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 22 - Fasi della procedura

1. La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa con le seguenti fasi:
 - a) determina a contrarre;
 - b) lo svolgimento di indagini di mercato, oppure la consultazione dell'elenco fornitori, per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
 - c) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
 - d) la stipula del contratto.

Art. 23 - Determina a contrarre

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. La determina a contrarre deve specificare:
 - l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui ai commi precedenti;
 - l'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (elenco o indagine di mercato);
 - l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
 - qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni; la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
 - il criterio per la scelta della migliore offerta;
 - il nominativo del RUP e l'inesistenza ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, della Legge n. 190/2012 e smi, dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti degli operatori economici da invitare;
 - l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato oppure tramite elenco fornitori.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino al sotto soglia comunitaria, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 24 - Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'elenco fornitori deve tenere conto del principio di rotazione, delle fasce merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente Regolamento.
2. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'elenco fornitori è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale regionale denominata SINTEL. L'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato oppure deve essere abilitato al sistema telematico della Centrale regionale.

Art. 25 - Indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.
2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.
4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.
5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo del committente, in "Amministrazione trasparente" sezione "Bandi e contratti", e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC (BDNCP).
6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.
8. L'avviso deve indicare:
 - l'oggetto ed il valore dell'affidamento;
 - gli elementi essenziali del contratto;
 - i requisiti di idoneità professionale;
 - i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
 - il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
 - qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 27 del presente Regolamento;
 - sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 27 del presente Regolamento;
 - i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
 - le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

Art. 26 - Elenco fornitori

1. L'elenco degli operatori economici di cui all'articolo precedente (di seguito "elenco") è istituito attraverso modalità telematiche mediante l'utilizzo dell'elenco fornitori telematico "SINTEL" e delle norme che lo disciplinano.
2. L'accesso degli operatori economici all'elenco avviene attraverso la piattaforma SINTEL.
3. L'avviso di costituzione dell'elenco fornitori è pubblicato sul profilo dell'Ente nella sezione "Bandi e contratti - Elenco Operatori economici".
4. L'elenco è aperto e valido a tempo indeterminato e, per tutto il tempo in cui lo stesso è aperto, gli operatori economici dotati dei requisiti richiesti possono presentare domanda di accesso e iscrizione. Un avviso che dà atto dell'esistenza dell'elenco di cui trattasi è pubblicato e visibile sul sito internet del Comune.

5. L'elenco è suddiviso in categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture corrispondenti alle categorie presenti sulla piattaforma SINTEL.

6. L'elenco è utilizzato dagli uffici del Comune di Legnano per la scelta dei fornitori da invitare alle procedure negoziate e per l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture nel rispetto della normativa in materia e del presente Regolamento.

7. Ai fini della partecipazione alle procedure negoziate, ciascun operatore economico deve comunque essere in possesso dei requisiti di carattere generale nonché, ove richiesti per la partecipazione alla singola procedura, dei requisiti minimi di:

a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Elenco, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);

b) capacità economica e finanziaria, per la quale potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento. Per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, in alternativa al fatturato può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

c) capacità tecnica e professionale, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si concorre, quali, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.

8. Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori di importo superiore a €150.000,00 le capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto.

Art. 27 - Individuazione degli operatori economici da invitare

A) In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Legnano oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato dell'art. 6, comma 5, del presente Regolamento, non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato.

B) In caso di elenco fornitori:

1. Qualora si preveda di invitare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

2. Nel caso di cui al comma precedente, il Comune di Legnano dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Legnano oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.

3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, ai sensi dell'art. 6, comma 5, del presente Regolamento, non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite utilizzo dell'elenco fornitori.

C) Sia in caso di avviso di manifestazione di interesse sia di elenco fornitori:

1. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (5 operatori per le lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo), si procederà ad un'integrazione al minimo previsto mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 delle precedenti lettere A) e B), oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2 delle medesime lettere A) e B).

2. Se si è proceduto con un'integrazione al minimo previsto degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 28 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato, oppure consultato l'elenco fornitori, e formalizzati i relativi risultati, il Comune di Legnano procede ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale SINTEL.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 29 - Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentano alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima, l'invito deve contenere:

- l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara tramite l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il criterio di aggiudicazione prescelto;
- la misura delle penali;
- l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- l'eventuale richiesta di garanzie;
- il nominativo del RUP;
- il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 30 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 31 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2. del Codice. Per le procedure negoziate svolte tramite piattaforma SINTEL il sorteggio avviene in maniera automatica.
3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.
4. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli atti di gara indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Art. 32 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.
2. Le sedute della commissione e le relative attività devono essere verbalizzate.
3. Le procedure di cui trattasi sono svolte in modalità telematica utilizzando la piattaforma di Regione Lombardia denominata SINTEL o di Acquisti in rete PA (CONSIP), che garantiscono trasparenza e tracciabilità delle operazioni di gara, nonché immodificabilità della documentazione presente in piattaforma.

Art. 33 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 34 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

CAPO IV – NORME DI CHIUSURA

Art. 35 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale ed a seguito della pubblicazione della relativa deliberazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Legnano, e resta permanentemente pubblicato sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti".
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale. Le modifiche e integrazioni intervenute alla normativa medesima, nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), prevalgono automaticamente sul presente Regolamento e, pertanto, il Comune di Legnano vi si dovrà adeguare.
3. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono prive di efficacia le precedenti norme comunali che disciplinano la materia oggetto dello stesso

Allegato n. 1: categorie merceologiche

Allegato al Regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Categorie di Servizi

- AA-01: servizi bancari e finanziari
- AB-01: perizie e consulenze
- AC-01: trasporti
- AC-02: spedizionieri
- AE-02: servizi informatici e telematici
- AN-01: agenzie di viaggio
- AP-01: smaltimento rifiuti (anche speciali)
- AQ-01: gestione parcheggio
- AR-01: gestione impianti sportivi
- AS-01: vigilanza immobili
- AT-01: organizzazione manifestazioni sportive e culturali
- AT-02: allestimento mostre
- AU-01: servizi bibliotecari
- BA-01: rimozioni
- BB-01: servizi ricerca e sviluppo
- BC-01: servizi pubblicità
- BD-01: servizi mensa e buoni pasto
- BE-01: gestione bar
- BF-01: gestione immobili
- D-10: lavori di tappezzeria
- E-01: composizioni grafiche
- E-02: disegno e bozzetti
- E-03: stampa editoria – stampa e affini
- E-04: stampa autoadesivi
- E-05: stampa manifesti – cataloghi e locandine
- E-06: stampa moduli continui
- E-07: stampa modulistica in piano
- E-08: stampa volumi
- G-02: elettrodomestici – riparazioni
- G-04: grandi impianti lavanderie cucine – manutenzione
- G-11: affilatura lame
- H-05: macchine operatrici per falegnameria – manutenzione – riparazione
- N-03: macchine operatrici per stamperia – riparazione – manutenzione
- N-06: lavori di legatoria
- O-01: copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
- O-02: fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
- O-06: macchine contabili – manutenzione
- O-07: macchine operatrici per uffici – manutenzione
- O-11: recupero consumabili di stampa
- Q-01: attrezzature sportive manutenzione
- S-02: servizi di pulizia

- S-07: lavanderie a secco e ad acqua
- T-05: riparazione carrozzeria
- T-07: riparazioni meccaniche
- T-13: riparazione elettrauto
- T-15: noleggio mezzi di trasporto
- T-18: revisioni e collaudi
- T-19: lavaggio mezzi
- X-01: trascrizione e resocontazione
- Z-01: assicurazioni

Categorie di Beni

- A-01: abbigliamento sportivo
- A-02: borse – cinture – guanti in pelle
- A-03: calzature
- A-04: calze
- A-05: camici e tenute da lavoro
- A-06: camicie
- A-07: cappelli e berretti
- A-08: cappotti e impermeabili
- A-09: caschi
- A-10: cravatte
- A-11: divise per operatori Polizia Locale.
- A-12: giacconi ed impermeabili mod. regionale per operatori Polizia Locale.
- A-13: buffetteria varia
- A-14: biancheria intima
- A-15: maglieria esterna ed intima
- A-16: gradi – fregi – mostrine
- A-17: divise per messi – uscieri – personale vario
- A-18: dispositivi protezione individuale D.Lgs. 81/2018
- A-19: guanti lattice – polietilene – gomma
- A-20: pelletteria
- AD-01: hardware
- AD-02: beni informatici e telematici
- AE-01: software
- AF-01: prodotti chimici e conservanti
- AG-01: materiale conservazione collezioni
- AH-01: materiale ed attrezzature da laboratorio
- AI-01: materiale per acquari
- AL-01: materiale speleologico
- AM-01: strumentazioni scientifiche
- AO-01: impianti tecnici congressuali
- AV-01: ascensori
- AZ-01: estintori e impianti idrici antincendio
- B-01: alimentari in genere
- B-02: carni
- B-03: ortofrutta
- B-04: pesce
- B-05: surgelati

- B-06: prodotti dietetici per l'infanzia
- B-07: fornitura pasti fresco-caldo
- B-08: pane
- B-09: analisi di laboratorio
- C-01: arredamento per campi sportivi e campi gioco
- C-02: arredamento per cucine e mense
- C-03: arredamento per farmacie
- C-04: arredamento per palestre
- C-05: arredamento per scuole materne e asili nido
- C-06: arredamento per scuole dell'obbligo
- C-07: arredamento per seggi elettorali
- C-08: arredamento per uffici
- C-09: arredamenti metallici
- C-10: mobili usati
- D-01: mercerie varie
- D-02: materiale elettrico
- D-03: casseforti ed armadi corazzati
- D-04: impianti di illuminazione
- D-05: materiali di tappezzeria
- D-06: lampadari
- D-07: tende e tappeti per uffici
- D-08: materassi-trapunte-cuscini
- D-09: sanitari
- D-11: tessuti e telerie
- D-12: tessuti in TNT
- E-10: autoincollanti ed autoimbustanti
- F-01: attrezzature per campi gioco
- F-02: giochi e giocattoli
- F-03: materiale didattico
- F-04: strumenti musicali
- F-05: materiale didattico e giochi – varie
- G-01: elettrodomestici – vendita
- G-03: grandi impianti lavanderie cucine – vendita
- G-05: materiale usa e getta
- G-06: materiale in ceramica e vetro
- G-07: materiale in mepal-polietilene e plastica
- G-08: utensileria da cucina
- G-09: stoviglie
- G-10: pentolame
- H-01: colori e vernici
- H-02: ferramenta
- H-03: legnami e profilati
- H-04: vetri e specchi
- H-06: macchine operatrici per falegnameria – vendita
- H-07: utensileria per falegnameria
- I-01: coppe-stemmi-gagliardetti per premiazioni
- I-02: fiori e corone
- I-03: bandiere e stendardi

- I-04: attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- I-05: spaghi e cordami
- I-06: incisioni
- L-01: carta igienica
- L-02: prodotti in carta
- M-01: attrezzature per officina
- M-02: macchinari per officina vendita
- M-03: materiali per officina
- M-04: utensileria per officina
- M-05: materiale vario usato e ferroso
- N-01: carta e cartone
- N-02: inchiostri
- N-04: matrici – pellicole – ecc.
- N-05: collanti e adesivi
- N-07: materiali per duplicatori
- N-08: utensileria per stamperia
- O-03: fotoriproduttori – vendita
- O-04: materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione
- O-05: macchine contabili – vendita
- O-07: macchine operatrici per uffici – vendita
- O-08: materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per stampanti
- O-09: timbri, targhe
- O-10: registratori di cassa – vendita e manutenzione
- P-01: pannolini per asili nido
- P-02: prodotti sanitari ed affini
- P-03: detergenti – disinfettanti
- Q-02: attrezzature sportive vendita
- R-01: attrezzature per piscine
- R-02: prodotti trattamento acque
- R-03: disinfettanti detergenti e sterilizzanti per piscine
- S-01: lavanderie forniture macchinari
- S-03: macchine e attrezzature per pulizia
- S-04: disinfettanti per pulizie
- S-05: detergenti per pulizie
- S-06: sacchi per rifiuti
- T-01: autocarri
- T-02: autoveicoli ad uso speciale
- T-03: autovetture
- T-04: rimorchi
- T-06: carburanti – lubrificanti – prodotti petroliferi
- T-08: sirene – lampeggianti per mezzi Polizia Locale – vendita
- T-09: carrelli per autoveicoli – biciclette, ecc.
- T-10: motocarri e motofurgoni
- T-11: motocicli
- T-12: pezzi di ricambio e utensileria per veicoli
- T-14: pneumatici
- T-16: ciclomotori
- T-17: biciclette

- U-01: ponteggi – transenne – palchi – carpenteria metallica
- U-02: prodotti di sicurezza
- U-03: imprese edili
- V-01: registratori audiovisivi – vendita – riparazione
- V-02: radio – TV
- V-03: foto – cine – ottica
- V-04: apparecchi audio video-varie
- W-01: pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Categorie di Lavori

- X-001: manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili
- X-002: manutenzione di opere ed impianti
- X-003: interventi non programmabili in materia di sicurezza
- X-004: lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara
- X-005: completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i Lavori
- X-006: realizzazione di opere provvisorie e/o di protezione
- X-007: consolidamento di strutture e di opere edili in genere
- X-008: scavi e movimenti di terra
- X-009: realizzazione di strutture portanti
- X-010: realizzazione di murature in genere
- X-011: realizzazione di opere di finitura